



## ISTITUTO COMPRENSIVO DI SIZIANO

Via Pavia, n. 58/60 - 27010 SIZIANO (PV)  
 Codice Ministeriale PVIC81500V -- C.F. 96049770181  
 Telefono 0382/617348 - Fax 0382/679413  
[www.icsiziano.jimdo.com](http://www.icsiziano.jimdo.com) -- e-mail: [pvic81500v@istruzione.it](mailto:pvic81500v@istruzione.it)



A tutti i docenti  
 Al personale ATA  
 All'Albo  
 Agli atti

### OGGETTO: DISPOSIZIONI GENERALI SULLA VIGILANZA E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Con la presente comunicazione si richiama l'attenzione delle SS.LL. sull'importanza:

- a) della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.L.vo 81/2008);
- b) della vigilanza sugli alunni minori (artt. 2047 e 2048 C.C. e art. 61 L. 312/1980 e successive modifiche) anche al di fuori delle attività in cui questi sono equiparati ai lavoratori (art. 2, comma 1 lett. "a" D.L.vo 81/2008);

contestualmente si forniscono istruzioni di carattere organizzativo relative agli obblighi connessi con le predette istanze. In particolare i **docenti** sono tenuti ad assicurare, nelle classi di competenza, interventi informativi sui fattori di rischio presenti negli ambienti scolastici, sul corretto uso delle strutture, strumentazioni e dotazioni scolastiche, sui comportamenti preventivi e sulla procedura in caso di evacuazione degli edifici.

#### A) SICUREZZA COME ORGANIZZAZIONE DI SISTEMA

La sicurezza è un processo complesso il cui livello può essere innalzato solo alla condizione di integrare un insieme articolato di funzioni; di seguito se ne richiamano le principali:

- comportamenti individuali e collettivi;
- attivazione dei servizi previsti dal D.L.vo 81/2008 ("prevenzione e protezione"; "evacuazione di emergenza e antincendio"; "primo soccorso");
- assegnazione di incarichi specifici (es. fiduciario di plesso);
- competenze e formazione;
- prevenzione;
- pianificazione dei comportamenti da adottare in caso d'emergenza o in situazione di criticità;
- documentazione e comunicazione interna ed esterna, inclusa la cartellonistica e la segnaletica d'emergenza.

#### B) SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (D.L.vo 81/2008)

Allo scopo di richiamare gli impegni in questo settore si riporta l'art. 20 del D.L.vo 81/2008

##### Articolo 20 - Obblighi dei lavoratori

*1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni,*

*conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.*

*2. I lavoratori devono in particolare:*

- a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;*
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;*
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;*
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;*
- e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo*

di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie

competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla successiva lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

In particolare si richiama l'attenzione sui seguenti obblighi:

- prendere conoscenza e memorizzare:

- le segnalazioni e gli avvisi d'emergenza;
- il piano d'evacuazione d'emergenza e vie di fuga;
- i numeri telefonici per i servizi esterni d'emergenza (sanitaria, antincendio, pubblica sicurezza ecc);
- i fattori di rischio segnalati nei documenti di valutazione, negli avvisi e nelle comunicazioni;

-osservare e, a seconda delle competenze, far osservare, le misure atte a eliminare o ridurre gli effetti dei fattori di rischio segnalati;

- in caso di situazioni di rischio sopravvenute o non rilevate in precedenza, limitate ad aree circoscritte e non richiedenti l'evacuazione d'emergenza, il personale presente deve urgentemente provvedere ad isolare o interdire l'area interessata e, ove necessario, apporre le opportune segnalazioni;

- in caso di effettuazione di attività o lavorazioni implicanti posizioni di dislivello rispetto al pavimento del locale è assolutamente vietato salire su sedie, tavoli o altri arredi; viceversa è obbligatorio:

- l'impiego di scale a pioli o altri dispositivi conformi alle norme vigenti;
- verificare, prima dell'uso, l'integrità e lo stato di manutenzione della scala;
- assicurarsi dell'adeguata aderenza alle superfici d'appoggio;
- impiegare scarpe con aderenza e allacciamento adeguati;
- effettuare la lavorazione insieme ad un collega che fornisca assistenza;

le predette lavorazioni sono vietate a chi sia soggetto o abbia avuto, in precedenza, episodi non sporadici di vertigine o svenimento;

- Il lavaggio dei pavimenti deve essere effettuato nei momenti di minimo di transito nei locali scolastici (prima dell'ingresso o dopo l'uscita degli alunni e personale). In caso di necessità il lavaggio può essere effettuato in altri momenti della giornata scolastica; in tal caso l'addetto

opera per parti sequenziali e provvede ad interdire l'area interessata. In ogni caso l'addetto provvede ad apporre apposita segnalazione di "pavimento bagnato".

- Il D.S.G.A. è delegato alla verifica della presenza e completezza delle cassette di pronto soccorso, dei D.P.I. e ai necessari acquisti.

- La movimentazione manuale dei carichi potenzialmente in grado di determinare patologie da sovraccarico è effettuata solo quando non sia possibile utilizzare un dispositivo meccanico. Per ogni ulteriore specificazione si rinvia all'allegato XXXIII del D.L.vo 81/2008.

- I lavoratori addetti a dispositivi dotati di video-terminali, in assenza di diversa disposizione contrattuale, effettuano una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale; tale pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro. Per ogni ulteriore specificazione si rinvia all'allegato XXXIV del D.L.vo 81/2008.

Di seguito si riportano gli articoli del CC sopra richiamati:

**Art. 2047 del Codice Civile**

Danno cagionato dall'incapace

In caso di **danno cagionato da persona incapace d'intendere o di volere** (Cod. Pen. 85 e seguenti), il risarcimento è dovuto da **chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace**, salvo che **provi** di non aver potuto impedire il fatto.

**Art. 2048 del Codice Civile**

Responsabilità dei genitori; dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte

.....I **precettori** e coloro che insegnano un mestiere o un'arte **sono responsabili** del danno cagionato dal fatto illecito **dei loro allievi** e apprendisti (2130 e seguenti) nel tempo in cui sono

sotto la loro vigilanza.

Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità **soltanto se provano** di non avere potuto impedire il fatto.

-----

Allo scopo di facilitare la comprensione degli obblighi connessi con la vigilanza sugli alunni minori si riporta una parte del parere dell' AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA n 518 del 4/12/2001

*L'art. 2048 c.c. pone una **presunzione di responsabilità** a carico dei **precettori** in caso di danno cagionato da fatto illecito dei loro allievi, che può essere superata **soltanto con la dimostrazione di aver esercitato la sorveglianza sugli stessi con una **diligenza diretta ad impedire il fatto...**con la conseguenza che, ove manchino anche le più elementari misure organizzative per mantenere la disciplina tra gli allievi, non si può invocare quella imprevedibilità del fatto **che, invece, esonera da responsabilità soltanto nelle ipotesi in cui non sia possibile evitare l'evento nonostante la sussistenza di un comportamento di vigilanza adeguato alle circostanze.**(Cass. 22 gennaio 1990 n. 318).....***

*Dispone l'art. 2047 c.c. che **"in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto"**.*

*Dispone l'art. 2048 c.c che **"i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza (...)**.*

*Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità **soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto"**. Le due norme, che si distinguono a seconda che autore del fatto sia un soggetto privo di capacità di intendere e di volere oppure sia capace, stabiliscono entrambe una presunzione di responsabilità iuris tantum (è cioè ammessa la prova liberatoria) a carico di precettori e insegnanti.*

***La responsabilità sussiste tanto nella ipotesi di atti dannosi compiuti dagli alunni nei confronti di terzi quanto nella ipotesi di danni che gli alunni possano procurare a se stessi con la loro condotta.***

*La responsabilità **viene meno** allorché si provi che l'insegnante non ha potuto impedire il fatto e, quindi, si dimostri che lo stesso ha esercitato la vigilanza sugli alunni nella misura dovuta e che nonostante l'adempimento di tale dovere il fatto dannoso, per la sua repentinità ed imprevedibilità, gli abbia impedito un tempestivo ed efficace intervento (tra le tante Cass. Sez. III, 3 giugno 1993, n, 4945)....*

*Con riferimento alla durata dell'obbligo di vigilanza, si ritiene che la responsabilità..... ricorra anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto **al di fuori dell'orario delle lezioni, ove ne sia***

***consentito l'anticipato ingresso nella scuola o la successiva sosta, sussistendo l'obbligo delle autorità scolastiche di vigilare sul comportamento degli scolari per tutto il tempo in cui costoro vengono a trovarsi legittimamente nell'ambito della scuola fino al loro effettivo licenziamento.....***

Al capo d'istituto ora dirigente scolastico competono compiti di natura amministrativa....I compiti <sup>4</sup>  
**di organizzazione e controllo** spettanti al capo di istituto..... di **sollecitare** l'intervento di altri  
organi  
dotati della competenza necessaria).

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

La Corte di Cassazione ( Sez. Civ. Sez. III n. 12501/2000 ) ha determinato che " *l'affidamento del minore alla custodia di terzi (insegnanti) solleva il genitore dalla presunzione di colpa in vigilando ma **non anche da quella di colpa in educando**, i genitori rimanendo comunque tenuti a dimostrare, per liberarsi da responsabilità per il fatto compiuto dal minore in un momento in cui lo*

*stesso si trovava soggetto alla vigilanza di terzi, di avere impartito al minore stesso un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti* ".

Conseguentemente il genitore deve essere in grado di dimostrare " *di avere impartito al figlio un'educazione normalmente idonea, in relazione al suo ambiente, alle sue attitudini ed alla sua personalità, ad avviarlo ad una corretta vita di relazione e, quindi, a prevenire un suo comportamento illecito, nonché, in particolare, a correggere quei difetti ( come l'imprudenza e la leggerezza ) che il minore ha rivelato ( v. Cass. civ. n. 7247 del 6 dicembre 1986 )*.

La giurisprudenza ha stabilito anche che il genitore deve verificare e accertarsi che il minore abbia effettivamente assimilato l'educazione ricevuta e che il mantenga un comportamento conforme alla educazione impartita.

**Premesso quanto sopra si richiama l'attenzione delle SS.LL. sugli obblighi di seguito riportati.**

## **VIGILANZA**

1-Aspetti generali.

Gli obblighi di vigilanza sugli alunni e i connessi impegni a carico degli operatori decorrono dal momento di accesso, per l'inizio giornaliero alle lezioni, nelle pertinenze scolastiche appositamente

destinate all'interscambio della vigilanza fra genitori e operatori e cessano al momento dell'uscita. La vigilanza è estesa anche alle attività scolastiche che si svolgono in aree, spazi o locali esterni alla scuola e/o in orario aggiuntivo.

Si ricorda che i docenti, all'inizio mattutino delle lezioni, devono trovarsi in aula **5 minuti prima** dell'inizio dell'attività, i docenti assistono gli alunni anche durante l'uscita al termine delle lezioni (art.29, comma 5 CCNL).

Il personale collaboratore scolastico vigila, in conformità con le istruzioni ricevute, in occasione dei movimenti interni degli alunni.

I predetti obblighi sono ripartiti nel modo che segue.

a) Competenza per gli aspetti organizzativi generali: dirigente scolastico; a tale scopo il dirigente, all'inizio dell'anno scolastico, emana la presente specifica disposizione sulla sicurezza scolastica, tale disposizione potrà essere successivamente integrata con ulteriori indicazioni per evenienze sopravvenute o non rilevate al momento della emanazione.

b) Competenza del fiduciario di plesso/sede per:

- gli aspetti organizzativi di sede/plesso non disciplinati nella disposizione di cui alla precedente lettera "a";
- gestione delle emergenze; in caso di assenza del fiduciario, la gestione delle emergenze è affidata al docente presente con maggiore anzianità di servizio.

c) Competenza di tutti i docenti per:

- I) vigilanza di prossimità: docenti e collaboratori scolastici, secondo gli obblighi normativo-contrattuali vigenti e le disposizioni di cui alle precedenti lettere "a" e "b";
- II) informazioni/istruzioni in ordine:
  - ai fattori di rischio rilevati nei locali scolastici;
  - ai comportamenti a rischio di alunni che presentano problematiche particolari;
  - alle misure di prevenzione nel percorso scuola-abitazione, limitatamente agli alunni autorizzati.

## **2- Attività oltre l'orario istituzionale.**

In caso di attività parascolastiche, di integrazione formativa, visite guidate etc, gli obblighi di vigilanza sono estesi all'intero arco temporale di durata delle dette attività, inclusi i tempi destinati ai trasferimenti individuali o collettivi.

## **3- Fattori di rischio sopravvenuti.**

Tutto il personale è obbligato a comunicare al fiduciario o al dirigente scolastico ogni eventuale fattore o comportamento a rischio sopraggiunto o non rilevato. In caso di rischio immediato il

personale presente deve urgentemente provvedere ad isolare ed interdire l'area interessata dalla situazione di rischio; successivamente ne viene data comunicazione al dirigente scolastico per i provvedimenti conseguenti.

#### **4- Contestualizzazione educativa.**

Per favorire l'interiorizzazione dei comportamenti corretti, da parte degli alunni, i temi della sicurezza sono contestualizzati nella programmazione educativo-didattica.

Gli insegnanti, periodicamente, forniscono informazioni e istruzioni agli alunni sui fattori di rischio, di natura strutturale o comportamentale, presenti nei locali scolastici.

#### **5- Documentazione.**

Tutto il personale, anche supplente, i soggetti e i visitatori esterni sono tenuti a prendere visione del documento di valutazione dei rischi, del piano di evacuazione d'emergenza, della cartellonistica e di ogni altro documento contenente informazioni o istruzioni in ordine alla sicurezza scolastica.

#### **6- Partecipazione.**

Il personale scolastico è obbligato a partecipare:

- alle esercitazioni di evacuazione d'emergenza;
- ove previsto, alle iniziative di formazione/informazione sui temi della sicurezza.

#### **7- Prove simulate d'evacuazione d'emergenza.**

Ove non diversamente disposto, l'effettuazione delle prove di evacuazione avvengono sotto la supervisione dei locali addetti al servizio di evacuazione d'emergenza.

Nel caso in cui la scuola si avvalga di collaborazioni esterne, la programmazione ed il coordinamento generale delle prove possono essere svolte da soggetti incaricati dalla società individuata.

#### **8- Rischi specifici di tipo strutturale.**

Particolare attenzione nella vigilanza sugli alunni dovrà essere posta nei punti e nei momenti con rischio specifico:

- transito o sosta nelle scale e/o luoghi a rischio di caduta: i movimenti delle classi o gruppi di alunni debbono essere seguiti in modo da evitare eccessivi affollamenti, corse, spinte ecc;
- presenza di porte, finestre, armadi ecc dotati di vetri fragili;
- prossimità a dislivelli non sufficientemente protetti: gradini scivolosi, ballatoi, pianerottoli, davanzali, ringhiere ecc;
- locali con sporgenze, spigoli vivi, radiatori non incassati, finestre con apertura interna, colonne, arredi sporgenti ecc;
- accessi non dotati di dispositivi di sicurezza antipánico (che dovranno risultare sempre agibili); il locale collaboratore scolastico provvede alla vigilanza e all'apertura e chiusura dell'accesso;
- dispositivi elettrici non protetti: cavi senza canaletta di protezione, prese aperte, interruttori, contatori ecc privi di cassette di sicurezza;
- dispositivi, arredi, strumenti e dotazioni con parti in movimento o motore quali: finestre, porte, ante, cassettiere, armadi, carrelli, ascensori, tavoli o seggiole regolabili, lavagne girevoli, porte o cancelli automatici ecc;
- impiego di utensili, strumenti o dispositivi presenti nelle aule ordinarie o speciali e/o palestre;
- intervallo dedicato alla ricreazione.

In tutti i casi sopra richiamati gli insegnanti ed i collaboratori scolastici forniscono agli alunni ed ai soggetti esterni le necessarie informazioni e istruzioni comportamentali.

#### **9- Altri rischi specifici.**

**Particolare cura nella vigilanza deve inoltre essere esercitata nei casi seguenti.**

a) Nei confronti degli alunni disabili o che manifestino specifici ed accertati comportamenti di rischio; tali comportamenti dovranno essere portati all'attenzione del consiglio di interclasse/classe/intersezione e segnalati al DS per l'adozione di ogni eventuale provvedimento, anche straordinario.

b) Durante lo svolgimento dell'intervallo per la ricreazione da parte del docente che ha effettuato la lezione nell'ora immediatamente precedente. Il collaboratore scolastico del piano di competenza collabora nella vigilanza durante il predetto intervallo. Il Collegio dei Docenti o i consigli di classe, interclasse, intersezione possono disporre modalità particolari per lo svolgimento della ricreazione.

c) Accesso e sosta nei locali adibiti al servizio mensa.

d) Accesso e utilizzo dei servizi igienici.

e) In caso di allontanamento dell'insegnante dalla classe, l'insegnante medesimo richiederà l'intervento del collaboratore scolastico più vicino; in caso di uscita degli alunni dall'aula durante le lezioni, la vigilanza compete all'insegnante in servizio nella classe ed al personale collaboratore scolastico più vicino.

- f) Gli operatori scolastici intervengono, indipendentemente dalla classe di competenza, nelle situazioni di rischio o di conflitto fra alunni.
- g) L'uscita autonoma degli alunni dall'aula deve avvenire solo dopo che il docente abbia accertato la presenza del collaboratore scolastico nella zona interessata.
- h) I cambi di classe fra docenti devono essere disimpegnati in modo rapido.
- Il docente che non effettua lezioni in altre classi nell'ora precedente deve essere presente davanti alla porta dell'aula di competenza al momento del cambio.

Nell'eventualità in cui una classe accolga uno o più alunni per i quali siano stati accertati e portati all'attenzione del consiglio di classe/interclasse/intersezione comportamenti a rischio (tentativi ripetuti di fuga, aggressioni, atti vandalici ecc), il docente in uscita:

- I) attende nell'aula il collega subentrante il quale, nel caso provenga da altra classe:
- provvede al trasferimento con la massima sollecitudine;
  - ove lo ritenga opportuno, richiede la temporanea vigilanza del collaboratore scolastico sulla classe che da lui viene lasciata;

II) fornisce preventive istruzioni al collaboratore scolastico affinché questi eserciti la vigilanza provvisoria sull'eventuale classe nella quale deve trasferirsi.

In caso di impossibilità, il docente uscente richiede la diretta vigilanza sulla classe da parte del collaboratore scolastico più vicino.

Tutti i docenti coinvolti nelle catene dei cambi debbono mantenersi informati sulle specifiche procedure di cambio.

i) Il docente subentrante il quale, per qualsiasi ragione, è impedito nell'ingresso secondo l'orario di competenza, deve tempestivamente darne comunicazione, anche telefonica, al fiduciario o, in sua assenza, al docente uscente affinché vengano adottate le idonee misure di vigilanza secondo quanto specificato al comma 1, lettera "b".

#### **10- Uscita degli alunni.**

a) Al momento dell'uscita gli alunni minori devono sempre essere presi in consegna dai genitori/affidatari o da persone da questi delegati. I docenti accompagnano gli alunni sino all'area di presa di consegna da parte dei genitori o di altri soggetti.

In caso di delega il genitore/affidatario deve fornire, al fiduciario del plesso, la lista delle persone da lui delegate. Il delegato, al momento del ritiro, ove richiesto, deve presentare un documento di riconoscimento.

In caso di delega, il personale presente deve verificare se l'alunno riconosce la persona venuta a prelevarlo.

b) Gli insegnanti, in caso di mancata presenza del genitore/affidatario o suo delegato al momento dell'uscita dell'alunno dalla scuola, e in assenza di autorizzazione, esperiti inutilmente tempi d'attesa e contatti telefonici, contattano la locale stazione di forza pubblica.

c) Le norme dei precedenti punti da "a" e "b" si applicano anche in caso di uscita anticipata dalla scuola o al rientro pomeridiano dalle gite o viaggi d'istruzione.

#### **11- Sostituzioni di docenti assenti con personale interno.**

La sostituzione dei docenti assenti con personale interno è classificata secondo due tipologie:

- a) **sostituzioni di tipo ordinario** per assenze di breve durata, allo scopo di contenere i costi pubblici, mediante l'impiego razionale delle risorse professionali disponibili;
- b) **sostituzioni in caso di emergenza**, con rischi a carico degli alunni per mancata vigilanza.

Alla sostituzione di docenti assenti nell'ambito della tipologia "a" si procede secondo le seguenti modalità:

- **incarico al docente con ore a disposizione da recuperare a seguito di permessi brevi usufruiti;**
- **incarico ad altro docente disponibile ad effettuare un cambio turno o d'orario;**
- **ogni altra soluzione organizzativa ed oraria, decisa dal docente collaboratore, o altro personale incaricato**, inclusa la possibilità del ricorso alle ore eccedenti l'orariosettimanale di lavoro.

La tipologia "b" si configura in caso di assenze improvvise e/o di impossibilità di provvedere alla sostituzione mediante la procedura "a" o personale supplente e quando l'assenza del docente determina una situazione di rischio a carico degli alunni per mancata vigilanza. In tale eventualità l'esigenza di assicurare la vigilanza assume carattere prioritario e prevalente; la procedura sostitutiva avviene secondo il seguente ordine di priorità:

- modifiche dell'orario delle lezioni;
- in deroga ad altre eventuali disposizioni, incarico conferito ad altro docente comunque non impegnato in attività disciplinari frontali; in caso di più sostituzioni si applica il criterio della

turnazione, ad iniziare dal docente con minore anzianità di servizio di ruolo;

- in deroga ad altre disposizioni, incarico conferito al docente, di altra classe, in presenza col docente specializzato di sostegno o al docente che svolge attività alternativa all'IRC;

- copertura mediante l'effettuazione di ore eccedenti da parte di personale disponibile;
  - in caso di impossibilità e come misura eccezionale si provvede alla ripartizione degli alunni ed all'assegnazione in altre classi, con priorità alle classi parallele.
- Le docenti collaboratrici della DS e la responsabile di plesso o, in loro assenza, il docente presente con maggiore anzianità di servizio, dispongono per la corretta esecuzione delle disposizioni sopra riportate.

### **12- Indisposizioni e infortuni.**

In caso di malessere sopraggiunto o infortunio a carico di alunni, operatori o soggetti esterni, l'operatore presente:

- a) richiede l'intervento dell'addetto al primo soccorso presente;
- b) provvede ad avvisare i famigliari;
- c) nelle situazioni di gravità, anche presunta, in assenza dell'addetto al primo soccorso, inoltra richiesta di intervento urgente dei servizi sanitari d'emergenza (n° tel. 118).
- d) redige una sintetica relazione sull'accaduto da consegnare all'ufficio di segreteria; la predetta relazione dovrà contenere:
  - generalità dell'infortunato; se alunno: sede e classe ecc;
  - dinamica dell'incidente, luogo, data, ora ed esito con l'indicazione sommaria delle parti lese e delle manifestazioni soggettive dell'infortunato;
  - nominativi di eventuali testimoni e loro testimonianze;
  - eventuali soccorsi prestati e conseguenze riportate.

In caso di intervento medico gli insegnanti informano i famigliari della necessità di consegnare in segreteria la certificazione medica rilasciata del personale curante.

## **COMPITI DI VIGILANZA DEL PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO**

I collaboratori scolastici esercitano, ai sensi delle vigenti norme contrattuali, compiti di vigilanza, nei confronti di alunni e del pubblico. La vigilanza è esercitata con riferimento alla mobilità interna agli edifici scolastici, agli accessi esterni ed interni ed alle eventuali pertinenze. In particolare detta vigilanza è esercitata:

- nei momenti di entrata ed uscita degli alunni e, durante la ricreazione, nelle prossimità dei servizi igienici; la predetta vigilanza richiede il posizionamento in luoghi dai quali si abbia la migliore visibilità del percorso degli alunni dall'accesso nel plesso/sede sino all'aula;
- negli intervalli determinati dai cambi di insegnante nelle classi;
- nei movimenti, anche autorizzati, di alunni, singoli o in gruppi;
- nelle aule, laboratori etc in caso di momentanea assenza dell'insegnante;
- nei confronti dei luoghi d'uscita, incluse le uscite di sicurezza;
- nei confronti degli alunni in situazione di disabilità o che manifestino specifici ed accertati comportamenti a rischio.

## **ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI**

### **1- Aspetti generali.**

Per ragioni di sicurezza l'accesso ai locali ed alle aree scolastiche è vietato agli estranei. Oltre al personale scolastico ed agli alunni partecipanti alle attività didattiche l'ingresso è consentito:

- a soggetti esterni invitati a specifici incontri o riunioni;
- ai partecipanti alle attività promosse dai soggetti che hanno ottenuto espressa autorizzazione per l'uso dei locali scolastici;
- ai soggetti espressamente autorizzati.

L'ingresso è altresì consentito ad eventuali visitatori i quali sono tenuti a rivolgersi al personale collaboratore scolastico o ad altro personale interno, specificando il proprio status e le ragioni della visita; il suddetto personale provvede all'inoltro del visitatore presso l'ufficio o gli addetti richiesti. Il visitatore dovrà attenersi alle disposizioni impartite per il tramite del personale interno.

### **2-Documentazione.**

Tutti i soggetti esterni a qualunque titolo presenti nella scuola sono tenuti a prendere visione:

- del documento valutazione rischi, del piano di evacuazione d'emergenza e della cartellonistica di sicurezza e dei relativi addetti, inclusi quelli per il primo soccorso;
- dei numeri telefonici d'emergenza.

I comportamenti all'interno delle aree e dei locali scolastici dovranno risultare sempre compatibili con le situazioni di rischio rilevate.

### **3-Accesso a soggetti minori.**

L'accesso è consentito ai soli visitatori esterni maggiorenni. In via eccezionale può essere autorizzato l'accesso a visitatori minori qualora accompagnati; in tal caso gli

accompagnatori assumono la vigilanza sul minore medesimo assicurando la sorveglianza necessaria atta ad evitare ogni comportamento a rischio.

10 settembre 2014

La Dirigente Scolastica  
Laura Forlin